



TRIBUNALE DI NAPOLI
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala,

premesso che per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con provvedimento del 27.01.2023 ritualmente comunicato alle parti;

viste le note prodotte dalle parti;

letti gli atti;

pronuncia la seguente:

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. **16277/2021 R.G.A.C.** e vertente tra:

CATANI Luigi (C.F. CTNLGU41E05F8390) nato a Napoli il 5.05.1941 ed ivi residente alla via Duomo n. 348, elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 263 presso lo studio dell'avv. Aurelio Marino, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;

- RICORRENTE

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., con sede legale in Parma alla Via Università n. 1, c.f. e p.iva 02113530345, in persona del suo Procuratore Speciale, dott. Andrea Visaggio, quale Responsabile del Servizio Supporto Legale Crediti, giusta Procura per Notar Maria Paola Salsi di Parma del 30.09.2021, rep. n. 48.526 racc. n. 17.475, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Tosi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Orsi 15/15A presso lo studio dell'Avv. Luigi Emanuele Russo, giusta procura in atti;

- RESISTENTE

avente ad oggetto: consegna documentazione in materia di rapporti bancari.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di causa e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 22.06.2021 il ricorrente, sulla premessa di avere intrattenuto con Crédit Agricole Italia S.p.A. (nuova denominazione di assunta da CARIPARMA Credit Agricole spa) il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. **00590/63886646** assistito da apertura di credito – originariamente impiantato presso l’Istituto Bancario Italiano - IBI negli anni settanta con il n. 0490013180, poi rinominato n. 13180/1 a seguito della incorporazione dell’IBI da parte della CARIPLO, assumendo successivamente il n. 2651-13180/12 a seguito della incorporazione della CARIPLO in Banca Intesa (poi Intesa Sanpaolo s.p.a.) e da ultimo ceduto con effetti dall’ 1.07.2007 a CARIPARMA Credit Agricole spa – per il quale la banca resistente con comunicazione del 29.09.2020 aveva revocato le facilitazioni creditizie dichiarando di recedere dal rapporto di conto corrente e chiedendo il pagamento del saldo debitore di € 32.752,29, assumendo di avere richiesto, nel contestare il saldo esposto nelle scritture contabili della banca, all’indicato Istituto di Credito, a mezzo pec del 27.05.2016 e del 27.10.2020, ricevute in pari data dalla destinataria, la consegna della documentazione bancaria relativa al predetto rapporto di conto corrente ed, in particolare, copia degli estratti conto, ordinari e scalari, dall’accensione fino al 27.05.2016 e fino al 27.10.2020 e che la banca resistente, con missiva del 25.11.2020, aveva evaso solo parzialmente la richiesta di ostensione, inviando all’istante gli estratti conto del rapporto relativi al decennio anteriore all’ultima richiesta, precisamente gli estratti, ordinari e scalari, dall’1.11.2010 al 31.12.2019, e gli estratti ordinari dall’1.01.2020 al 30.09.2020, assumendo, invece, il diritto del ricorrente ad ottenere la copia integrale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 00590/63886646 dalla accensione alla relativa chiusura, in ragione della applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2220 co.1 cod. civ., ovvero della disciplina ordinaria del mandato ex art. 1856 e 1713 c.c. che pone un obbligo generale di rendiconto per il mandatario, ovvero, in via gradata, ai sensi

dell'art. 8, co.1 L. 154/92 e dell'art. 119, co.1 e co.2, TUB – qualora ritenuti applicabili alla fattispecie avendo ad oggetto la domanda la documentazione contabile relativa a rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore del D.lgs 385/93 e della L. 154/92 -, nonché, in linea ancor più gradata, alla luce dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod.civ. nella esecuzione del contratto, deducendo infine la disponibilità da parte della banca degli estratti conto richiesti, avendo l'istituto di credito resistente acquisito gli archivi cartacei ed informatici contenenti i rapporti oggetto della cessione, nonché la sussistenza nella fattispecie dei presupposti per l'applicazione dell'art. 614bis cpc; tanto essenzialmente premesso, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare il proprio diritto alla consegna di copia degli estratti conto del rapporto di conto corrente n. 00590/63886646 e, segnatamente, gli estratti ordinari e scalari, dall'impianto del conto al 31.10.2010, nonché gli estratti scalari dall'1.01.2020 al 27.10.2020 e gli estratti ordinari dall'1.10.2020 al 27.10.2020, e per l'effetto, condannare la banca resistente alla consegna di copia della predetta documentazione contabile, oltre che al pagamento della somma di € 500,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di consegna ai sensi dell'art. 614 bis cpc, vinte le spese, con attribuzione.

Ha resistito Crédit Agricole Italia S.p.A. deducendo, quanto agli estratti conto infradecennali, di avere già provveduto, con comunicazione del 25.11.2020, alla consegna degli estratti conto dall'11/2010 al 10/2020, e di avere in ogni caso depositato, unitamente alla comparsa di costituzione, gli estratti ordinari e scalari dal 01.01.2020 al 31.12.2020, contestando nel merito la fondatezza della domanda in relazione al diritto del correntista alla consegna degli estratti conto per il periodo ultradecennale, sia perchè applicabile anche agli estratti conto il limite decennale dalla richiesta di cui al quarto comma dell'art 119 T.U.B. - valido anche per i rapporti sorti anteriormente alla L. 154/92, stante l'applicazione del principio del tempus regit actum al momento di inoltro della richiesta dei documenti e non all'impianto del conto –, ritenendo invece inconferenti i richiami alla disciplina del mandato ed ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc, sia per il fatto di non avere la

materiale disponibilità degli estratti conto per il periodo precedente a quello degli estratti già consegnati, eccependo in ogni caso l'abuso del diritto da parte del ricorrente, oltre alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 614 bis cpc e concludendo, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.

All'udienza cartolare del 13.06.2022, cui si perveniva a seguito di alcuni rinvii in prosieguo per esigenze di ruolo, acquisite le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava per la decisione.

Preliminarmente osserva il Tribunale che la domanda attorea può essere decisa ai sensi degli articoli 702 *bis* cpc, in quanto concerne una materia sulla quale il Tribunale giudica in composizione monocratica. Inoltre, la causa non necessita di istruttoria non sommaria, potendosi decidere sulla base dei documenti versati in atti dalla parte ricorrente.

Giova premettere come non sia contestata tra le parti l'esistenza, fin dal 1970, del rapporto di conto corrente cui afferisce l'istanza in esame e che lo stesso sia stato chiuso in data 29.09.2020. E' parimenti pacifico che per effetto delle vicende successorie indicate in ricorso, la Crédit Agricole Italia S.p.A. è subentrata nel rapporto di conto corrente oggetto di causa e nella linea di finanziamento in esso regolata con effetti dall'1.07.2007 (allegati nn. 3,4,5 produzione parte ricorrente).

Sempre preliminarmente rileva il Tribunale che vada dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda concernente la consegna di copia degli estratti conto ordinari dal 1.10.2020 al 27.10.2020 relativi al cc n. 00590/63886646 avendo la banca ottemperato a tale richiesta depositando, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, gli estratti conto integrativi dell'ostensione documentale già avvenuta in via stragiudiziale, precisamente estratti conto dal 01.01.2020 al 31.12.2020, come espressamente riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nel verbale di udienza del 01.03.2022, per la quale è pertanto venuto meno l'interesse dell'istante ad una pronuncia nel merito.

Va altresì dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione alla richiesta degli estratti conto scalari dal 01.01.2020 al 27.10.2020. Ed invero, gli estratti

conto depositati dalla Banca unitamente alla comparsa di costituzione sono comprensivi anche di riassunti scalari e dettaglio competenze, comunque evincibili.

Occorre invece pronunciarsi sulla domanda relativa alla consegna di copia degli estratti conto, ordinari e scalari, del conto corrente da ultimo rubricato n. 00590/63886646 dal dì dell'impianto al 31.10.2010.

In ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la consegna in copia della documentazione bancaria relativa al rapporto di conto corrente n. 00590/63886646 fin dalla sua insorgenza e, dunque, anche in relazione al periodo ultradecennale, questo Giudice, in adesione all'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, osserva come la pretesa alla consegna della copia della documentazione sia un diritto autonomo che pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto.

Esso nasce dall'obbligo di buona fede che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che *“impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”* (Cass. n. 12093/2001).

La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. 1078/99) e la sua rilevanza si esplica nel dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. 12310/99).

In definitiva, nei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, sviluppati e valorizzati nel solco degli artt. 1374 e 1375 c.c., vanno rinvenuti

principi ispiratori sovraordinati e tali da integrare la disciplina contrattuale del rapporto di conto corrente, arricchendone i contenuti in relazione allo specifico carattere del mandato, che prevede l'obbligo di tenuta della documentazione giustificativa al fine di preservare le ragioni del correntista.

Il diritto alla consegna della documentazione contabile sottende, invero, il più generale diritto alla trasparenza ed alla informazione che è connesso alla posizione di parte contrattuale del rapporto. Diritto che può soddisfare tanto l'interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l'interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l'efficacia di clausole, pattuite o modificate unilateralmente nel corso del rapporto, eventualmente imputabili ad un comportamento non legittimo della banca.

E' chiaro che l'obbligo di salvaguardia delle altrui utilità esiste in quanto non importi per il debitore un apprezzabile sacrificio, che va tuttavia valutato in relazione diretta con la prestazione, secondo un rigoroso rapporto di causalità.

Orbene, in termini di effetti pregiudizievoli, alcuna relazione è attribuibile alla esibizione della documentazione richiesta al di là del relativo costo materiale – che resta però sempre a carico del richiedente –, esso essendo il solo dato di cui occorre tener conto in sede di valutazione di contrapposti interessi, in cui, ove invece prevalesse la tutela di quello remoto ed eventuale della banca, ne risulterebbe inevitabilmente compromesso quello di controparte che alla documentazione ha titolo diretto ed immediato, come elemento di informazione dei dati del rapporto intercorso, per le utilità che possono derivargli nei confronti anche di terzi, che alla controparte non è dato preventivamente scrutinare.

Sempre in termini generali, il predetto diritto alla consegna della documentazione bancaria trova, poi, fondamento e regolamentazione dapprima nell'art. 8 L. 154/1992 e, compiutamente, nell'art. 119 TUB, nella sua duplice portata precettiva.

In particolare, il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta o mediante altro supporto durevole

preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, rimandando poi ad una delibera del CICR le indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di tale comunicazione; il secondo comma della citata disposizione prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, come quelli in esame, l'invio dell'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Tale obbligo di rendicontazione va distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal quarto comma dell'art. 119.

A ben vedere, la norma stabilisce due regole - la prima a carico della Banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente, la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo -, lasciando per il resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede, laddove, ancorando al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119 TUB, perché ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri.

Nella specie, la pretesa fatta valere dal ricorrente con il presente giudizio troverebbe il suo fondamento non già nel comma 4 dell'art. 119 TUB, bensì nel comma 1 del citato articolo, atteso che la parte ricorrente ha chiesto la consegna degli estratti conto e non già di documentazione di singole operazioni.

Sulla questione relativa al limite temporale entro il quale può ritenersi sussistente l'obbligo dell'intermediario di ottemperare a siffatta richiesta, deve, in via generale, evidenziarsi che è controverso quale sia il limite temporale entro il quale la banca sia tenuta alla consegna della documentazione inerente il rapporto con il cliente.

Un primo orientamento sostiene che il quarto comma dell'art. 119 TUB imponga alla banca di conservare la documentazione contrattuale entro il termine degli ultimi dieci anni dalla richiesta del cliente. A ben vedere, però, questo orientamento sembra travisare il senso letterale della norma. Il quarto comma, infatti, si riferisce alla documentazione inerente singole operazioni, ossia alle copie delle operazioni compiute dal cliente come copie dei bonifici, degli assegni emessi o incassati, dei prelievi eseguiti allo sportello. Solo in relazione alle singole operazioni la banca può dirsi legittimata a distruggere la documentazione oltre il decennio.

Viceversa, la banca è tenuta a conservare per tutta la durata del rapporto i contratti, le variazioni negoziali concordate nel corso del rapporto e tutti gli estratti conto. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli unici documenti in base ai quali sia la banca che il cliente possono verificare l'andamento ed il saldo del rapporto di conto corrente; invero, i rapporti bancari di durata, principalmente quelli regolati in conto corrente, hanno infatti uno sviluppo continuo nel tempo che deve essere costantemente documentato, allo scopo di consentire a ciascuna parte di verificare in ogni momento l'esattezza dei dati contabili.

La norma in esame, invero, introduce uno specifico obbligo della banca a richiesta, di trasmettere, "*alla scadenza del contratto*" la comunicazione in ordine allo svolgimento (integrale) del rapporto. Il diritto alla rappresentazione dell'andamento del rapporto, è attuale e costante durante lo stesso e sussiste anche alla fine del rapporto, connotandosi come diritto distinto, in favore del cliente alla consegna dell'estratto conto, decorrente (per il diritto alla consegna dell'estratto conto complessivo) dalla data di chiusura del rapporto.

La banca, quindi, ha il dovere di rappresentare l'andamento del rapporto bancario con il cliente indicando le poste attive e passive succedutesi via via nel tempo e lo deve fare fino alla conclusione del rapporto senza limiti di tempo.

Tale obbligo di conservazione, avente ad oggetto contratti ed estratti conto, deve essere posto a carico della banca entro il limite del decennio dalla chiusura del conto, in applicazione anche delle norme generali in materia di mandato.

Si consideri che, sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 1856 cod. civ., la banca “*risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente*”.

Sarebbe, invero, contrario a buona fede imporre alla banca - la quale, peraltro, provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio dalla chiusura del conto tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti, atteso che si finirebbe per obbligare la banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.

Una volta intervenuta la chiusura del rapporto, il diritto alla consegna dell'estratto conto, decorrerà dalla data di chiusura e sarà sottoposto, in mancanza di espressa norma al riguardo, alla prescrizione ordinaria decennale.

Non può dunque, ritenersi fondata la tesi della banca secondo la quale vi sarebbe una sostanziale estensione del termine di prescrizione decennale fissato dal IV co. dell'art. 119 TUB per l'ostensione delle copie delle “singole operazioni” anche all'obbligo di comunicazione e consegna di copia degli estratti conto, in quanto *ubi lex voluit dixit*, con conseguente irragionevolezza della norma ove – tracciata la disciplina per gli estratti conto nei primi due commi – avesse trattato in diverse disposizioni casi sostanzialmente assimilati, e comunque per la specialità della espressione “*singole operazioni*” che consente di ritenere il dies a quo per il computo del decennio in queste sole ipotesi coincidente con la data delle stesse.

E' noto a questo Tribunale che la Suprema Corte di Cassazione con due decisioni pubblicate nel 2020 (n. 12178) e nel 2022 (n. 35039) ha inaugurato una nuova lettura del quarto comma dell'art. 119 TUB, che in questa sede – a fronte di quanto fin qui sostenuto – allo stato non si ritiene di dover recepire.

Con le dette decisioni, infatti, è stato affermato che, laddove nell'ambito di tale norma si discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», essa – a fronte di una interpretazione strettamente letterale che la Corte stessa ritiene “forzata” - si riferisca anche agli estratti conto e che l'obbligazione di cui comma quarto dell'art. 119 TUB sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta soltanto se il cliente abbia

avanzato la relativa richiesta; sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, neppure diviene attuale l'obbligazione della banca, con la conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un inadempimento della banca medesima, che scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto.

Il Tribunale, tuttavia, - come di recente affermato anche da altri colleghi della sezione (cfr. sent. n. 6018 del 12.06.2023 dr. Notaro, sent. n. 4429 del 2.05.2023 dr. De Falco) - non ritiene pienamente condivisibili i principi di recente espressi dalla Suprema Corte, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche alla luce della ulteriore considerazione per la quale “la regola della conservazione della documentazione solo infradecennale dalla richiesta valida per il correntista – assistito da una tutela in ipotesi rafforzata quale contraente debole – finirebbe per essere totalmente disattesa ove fosse la banca a dover esibire la documentazione in giudizio in qualità di attrice in un giudizio di condanna al pagamento ad esempio di un saldo negativo di rapporto di conto corrente.

Invero, come è noto “Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 20/04/2016, n.7972).

Orbene, accogliendo l'interpretazione più recente della Suprema Corte, dunque, se è il cliente a chiedere la copia degli estratti conto oltre il decennio dal trimestre di interesse la banca sarebbe autorizzata a non provvedere alla consegna, mentre se è la banca ad avere interesse ad agire per ottenere il pagamento delle somme a saldo di un rapporto ultradecennale gli estratti conto potranno essere agevolmente recuperati e depositati in giudizio.

Non è chi non veda come – diversamente che per le copie delle singole operazioni contabili per le quali la disposizione di legge è inequivocabile – una

differente regolamentazione della possibilità di accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti (come di fatto tale posizione determinerebbe), peraltro a discapito della parte debole del rapporto, non sarebbe giustificabile se non a seguito dell'inerzia della parte interessata ovvero a seguito dell'ordinario decorso del termine di prescrizione del diritto ad un eventuale accertamento negativo o alla ripetizione di somme, con *dies a quo* dalla chiusura del rapporto (cfr. cit. sent. n. 4429 del 2.05.2023).

A ciò va altresì aggiunto che, se alla fine del rapporto la banca deve fornire un resoconto dell'intero rapporto (art. 119 TUB), risulta evidente che secondo la recente interpretazione, tale obbligo non sarebbe mai eseguibile per tutta la parte del rapporto anteriore al decennio dalla sua chiusura.

Quanto, poi, ai rapporti sorti anteriormente alla L. 154/92 ed al Testo Unico Bancario - come nella specie -, osserva il Tribunale che pure in mancanza della *lex specialis* troveranno, in ogni caso, applicazione i già menzionati principi in materia di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che impongono reciprocamente alle parti obblighi di trasparenza e correttezza, oltre all'obbligo di rendiconto in corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua conclusione, sussistente in capo al mandatario ai sensi dell'art. 1713 c.c.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il *dies a quo* per la richiesta degli estratti conto integrali relativi al rapporto di cc n. 00590/63886646 coincide con la data di chiusura del conto, ossia in data 29.09.2020 - come pacificamente riconosciuto dalle parti -, con la conseguenza che la domanda del correntista volta ad ottenere la consegna della copia degli estratti conto ultradecennali risulta fondata.

Quanto poi alla asserita impossibilità di produrre la documentazione richiesta in quanto assai risalente nel tempo, osserva il Tribunale come l'assunto risulti smentito dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente (e non contestata) attestante l'intervenuto deposito da parte della banca resistente, nell'ambito di diversi giudizi aventi ad oggetto casi analoghi, di documentazione contabile risalente a ben oltre il decennio dalla richiesta (all. nn. 10 e 11 in produzione parte ricorrente), a riprova che

la banca resistente normalmente dispone della documentazione ultradecennale relativa ai rapporti di cui è divenuta titolare.

A nulla rileva poi la circostanza, pure allegata da parte resistente, secondo cui Crédit Agricole Italia S.p.A. non sarebbe in possesso dei documenti anteriori al conferimento del ramo d'azienda intervenuto nel 2007 perché relativi al periodo in cui la relazione faceva capo ad Intesa Sanpaolo S.p.A. Sul punto giova precisare che la Banca resistente è subentrata nell'insieme, organico e unitario, delle situazioni giuridiche attive e passive inerenti al ramo di azienda oggetto di trasferimento, ivi compreso l'obbligo di conservazione e consegna degli estratti conto.

D'altronde, quandanche Crédit Agricole Italia S.p.A. non fosse effettivamente in possesso degli estratti conto richiesti dal ricorrente, avrebbe potuto comunque agevolmente reperirli da Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha l'obbligo di custodirli e consegnarli alla cessionaria.

Risulta inoltre provato che, con missiva del 27.05.2016 inoltrata a mezzo pec ed in pari data ricevuta, l'odierno istante abbia invano chiesto a Crédit Agricole Italia S.p.A. il rilascio di copia dei documenti contabili di cui al ricorso in esame ed è, inoltre, incontestato che solo a seguito della ulteriore richiesta di ostensione del 27.10.2020, inoltrata a mezzo pec ed in pari data ricevuta, la banca abbia ottemperato parzialmente all'obbligo su di essa gravante, nei termini sopra esposti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato da Catani Luigi condanna l'istituto di credito resistente alla consegna della copia degli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente n. 00590/63886646 dall'accensione al 31.10.2010.

Sussistono inoltre i presupposti per l'adozione delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., come richiesto dalla parte ricorrente, avendo la condanna ad oggetto l'adempimento all'obbligo di consegna di documentazione, diverso da quello al pagamento di somme di denaro.

Quanto al limite della "manifesta iniquità", di per sé ostativo alla fissazione e comminatoria delle penalità di mora, secondo la giurisprudenza (cfr. Tb. Monza dell'11.12.2016) esso ricorrerebbe allorquando il debitore inadempiente non risulti

oggettivamente in grado di dare attuazione al provvedimento giudiziale di condanna a eseguire le complesse prestazioni infungibili rimaste colpevolmente ineseguite, poiché in questo caso le misure coercitive si risolverebbero in una penale e, dunque, in un uso distorto ed abusivo del processo, che in buona sostanza sanzionerebbe un comportamento incolpevole.

Applicando questa interpretazione al caso in esame non si ravvisa il limite della “manifesta iniquità” delle penalità di mora, giacché non vi è alcun elemento che faccia ritenere che il debitore non possa oggettivamente dare attuazione al “dictum” giurisdizionale, potendo agevolmente recuperare la documentazione contabile oggetto del ricorso.

In ordine al “quantum” della misura di coercizione indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma della suddetta norma, ovvero il valore della controversia (indeterminabile), della natura della prestazione (consegna di documentazione bancaria) e del danno quantificato o prevedibile, va individuato in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A.

In virtù di quanto innanzi esposto, pertanto, si fissa in € 50,00 la somma di denaro che la resistente dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla notifica o dalla comunicazione del presente provvedimento.

In ragione del contrasto giurisprudenziale che si registra attualmente in materia si compensano interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Letti gli artt. 702*bis* e ss. c.p.c.:

- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di consegna di copia degli estratti conto ordinari dal 01.10.2020 al 27.10.2020 e degli estratti conto scalari dal 01.01.2020 al 27.10.2020, relativi al rapporto di conto corrente n. 00590/63886646;

- condanna la banca resistente alla consegna di copia degli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente n. 00590/63886646 dall'accensione al 31.10.2010;
- fissa in € 50,00 la somma di denaro dovuta dalla banca Crédit Agricole Italia S.p.A in favore del ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla notifica o comunicazione del presente provvedimento;
- si compensano interamente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Napoli, lì 29.06.2023

Il Giudice

dott.ssa Francesca Gomez de Ayala